NORME DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELLE PUBBLICHE FORNITURE ALLA DIRETTIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA N. 77/62 DEL 21 DICEMBRE 1976

Art. 15

Criteri di aggiudicazione delle forniture

Le forniture previste dalla presente legge sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo piu' basso, qualora la fornitura dei beni oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; ovvero

b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri e nel bando di gara, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che e' loro attribuita. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. Tale provvedimento deve essere comunicato al Ministero del tesoro, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, ultimo comma, per il successivo inoltro al Comitato consultivo per gli appalti pubblici della Comunita' economica europea. Nel caso di appalto-concorso, di cui all'articolo 4 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e all'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, l'amministrazione non puo' escludere un'offerta per il solo motivo che essa sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quello in uso in Italia, a condizione che tale offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato di oneri. In tal caso, gli offerenti devono unire all'offerta tutti gli elementi necessari per il raffronto tra i due sistemi di calcolo e fornire qualsiasi chiarimento supplementare che l'amministrazione ritenga indispensabile. L'amministrazione comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria. L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, e' tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 6, lettera d).

Qualora tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione e aggiudica la fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

Versione in vigore dal 4 aprile 1981, non più in vigore dal 26 agosto 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunita' economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976
Estremi	Legge 30 marzo 1981, n. 113
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-di-adeguamento-delle-procedure-di-aggiudicazione-delle/art-15-criteri-di-aggiudicazione-delle-forniture/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it